

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del 6 novembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 febbraio 1988¹ sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue:

Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti

¹ L'autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l'acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.

² L'autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se queste cure sono destinate ad animali che ne hanno un bisogno provato e se sono prodigate da una persona qualificata e nelle installazioni adeguate. La durata dell'autorizzazione è limitata.

³ Se necessario e previa consultazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l'UFAM emana direttive sulla cura di animali protetti.

Art. 6^{bis} Tenuta in cattività di rapaci per falconeria

¹ L'autorizzazione di tenere in cattività rapaci è accordata solamente se:

- a. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone;
- b. è stata accordata un'autorizzazione cantonale per praticare la caccia con il falcone; e
- c. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno sufficienti possibilità di volare liberamente conformemente ai loro bisogni naturali.

² I rapaci in cattività per falconeria possono essere tenuti:

- a. in una voliera per la muta durante la muta e la nidificazione;
- b. temporaneamente al trolley per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;

¹ RS 922.01

- c. legati con la pastoia, per una breve durata, in occasione del trasporto, dell'addestramento dei piccoli, dell'addestramento al volo e dell'esercizio della caccia.

³ La durata dell'uso della pastoia deve essere documentata.

⁴ Previa consultazione dell'USAV, l'UFAM emana una direttiva sulla tenuta in cattività di rapaci per falconeria.

Art. 10 cpv. 1 lett. a e b nonché 4

¹ La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

- a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati;
- b. *Concerne soltanto il testo francese*

⁴ La Confederazione promuove misure per prevenire danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.

Art. 10^{ter} Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori

¹ Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM promuove le misure seguenti:

- a. l'allevamento, l'addestramento, la tenuta e l'impiego di cani da protezione del bestiame;
- b. la protezione degli alveari mediante recinzioni elettriche.

² Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti o adeguate, l'UFAM può promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame e le api.

³ L'UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.

⁴ I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.

⁵ L'UFAM può sostenere organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.

Art. 10^{quater} Cani da protezione del bestiame

¹ L'impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.

² L'UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

- a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;
- b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d'arte per la protezione del bestiame;
- c. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui pagamenti diretti; e
- d. sono notificati quali cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 16 capoverso 3^{bis} lettera b dell'ordinanza del 27 giugno 1995³ sulle epizoozie.

³ Previa consultazione dell'USAV, l'UFAM emana direttive concernenti l'idoneità, l'allevamento, l'addestramento, la tenuta, l'impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 2008⁴ sulla protezione degli animali

Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei.

2. Ordinanza del 27 giugno 1995⁵ sulle epizoozie

Art. 16 cpv. 3^{bis} lett. b

^{3bis} Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:

- b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, annualmente, il rispetto dei requisiti necessari se è accordato un sostegno finanziario secondo l'articolo 10^{quater} capoverso 2 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁶ sulla caccia.

² RS 910.13; RU 2013 4145

³ RS 916.401

⁴ RS 455.1

⁵ RS 916.401

⁶ RS 922.01

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

6 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova